



Dossiê V Colóquio Luso-Brasileiro de Ética e Filosofia Política – Caminhos da Justiça: Diálogos Contemporâneos

 **La giustizia in armi: il ritorno del *bellum justum* e le sfide etiche dei conflitti**

The Return of *Bellum Justum* and the Ethical Challenges of Conflicts

 Marcello Boemio

Riassunto: L'articolo esamina il ritorno della dottrina del *bellum justum* (guerra giusta) nel contesto moderno, con un focus sulla proposta teorica di Michael Walzer. Walzer sostiene che alcune guerre possono essere moralmente giustificate se condotte per difendere i diritti umani e ristabilire la giustizia, e questo approccio si contrappone alla logica emersa dopo i conflitti mondiali del *jus contra bellum*, che promuove il divieto assoluto della guerra, tranne in casi di legittima difesa. Viene esplorato il dilemma etico legato all'universalismo interventista americano, nel momento in cui gli interventi militari promossi per esportare la democrazia sollevano dubbi sulla sovranità nazionale e il rischio di egemonia culturale occidentale applicato a tutto il globo. L'articolo valuta come il ritorno del *bellum justum* possa diventare una giustificazione problematica per interventi unilaterali, suscitando critiche sulla legittimità di un ordine globale fondato su valori occidentali.

Parole chiave: Bellum justum; Michael Walzer; jus contra bellum; interventionism; sovereignty.

Abstract

The article examines the return of the *bellum justum* (just war) doctrine in the modern context, focusing on the theoretical proposal of Michael Walzer. Walzer argues that certain wars can be morally justified if waged to defend human rights and restore justice, an approach that contrasts with the post-World War logic of *jus contra bellum*, which promotes an absolute prohibition of war except in cases of legitimate self-defense. The ethical dilemma of American interventionist universalism is explored, as military interventions to export democracy raise concerns about national sovereignty and the risk of Western cultural hegemony being imposed globally. The article evaluates how the resurgence of *bellum justum* may become a problematic justification for unilateral interventions, prompting critiques on the legitimacy of a global order based on Western values.

Keywords: Bellum justum; Michael Walzer; jus contra bellum; interventionism; sovereignty.

1. Introduzione

Il 24 Febbraio del 2022 una guerra di tipo tradizionale è tornata in Europa a segnare la fine di un equilibrio di otto decenni – tra l’incredulità più o meno generale dell’opinione pubblica europea –, anche se era abbastanza chiaro, da almeno venti anni, che troppe questioni chiedevano di essere ridefinite e che l’impianto generale e le geometrie politiche novecentesche non sarebbero state in grado di reggere ancora per molto. A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, infatti, il vecchio continente è cresciuto nell’idea che, benché sul suolo europeo non si fosse raggiunta la pace in senso assoluto, sarebbe stato di fatto impossibile poter regredire a forme di conflitto appartenute al passato, poiché una sorta di vivere condiviso dei paesi europei sembrava aver bandito per sempre le logiche della potenza e della competizione militare. Sembrava che si fosse di fatto entrati in una nuova era, una sorta di dopo-storia in cui l’integrazione economica non avrebbe più permesso lo scatenarsi di conflitti armati combattuti tra Stati secondo logiche classiche. La configurazione internazionale dei conflitti, sempre più asimmetrici e non convenzionali – soprattutto legati alla lotta al terrorismo –, ponevano di fatto i contendenti su un piano di disparità morale immediata, rendendo automaticamente più semplice riconoscere una delle parti in lotta come attore che si muove secondo giustizia di contro a un nemico illegittimo (Walzer, 2009). Letta secondo questa ottica era possibile rintracciare la relazione tra giustizia e guerra condannando coloro che attentavano all’impianto internazionale e individuando così un portatore di pace, che agiva secondo giustizia, e un portatore di guerra sostanzialmente *injustus*.

In più, nel momento in cui in Occidente è sorta la democrazia costituzionale, fondata sulla coesistenza pluralistica dei diritti e delle opinioni, il concetto di *conflitto* ha subito una torsione teorica fondamentale: l’idea di sovranità – che rimanda a tutto l’armamentario concettuale moderno, a con esso alla piena legittimità dello *jus ad bellum* in senso schmittiano – è stata sottoposta a una drastica riduzione storica, finendo per essere sostanzialmente ricacciata nel passato dei popoli e dell’ordine wesfaliano (Ferrajoli, 2007). La radicalità della forza soggettiva, della *voluntas* politica – in grado di porre in essere una postura esistenziale “forte” che decide riguardo l’esistenza politica di un popolo in assoluto –, ha ceduto il passo a un’idea che lavora nel senso del superamento della sovranità classica e della destituzione di potenza. Come ha notato Zagrebelsky, dal punto di vista giuridico ciò testimonia il *de profundis* dello *Jus publicum europaeum*, il che vuol dire, in altre parole, il tramonto dell’impianto eurocentrico, che con l’epoca della statualità aveva segnato sostanzialmente il mondo moderno all’insegna del rapporto tra Stati europei e colonie al di là del mare (Zagrebelsky, 1992, pp. 4-8). Tale percorso ha significato il retrocedere della dimensione politica a favore della riscoperta del

piano giurisdizionale in quanto faro sociale, capace di equilibrare le controversie e distendere le tensioni conflittuali, negando così la tesi “realista” concernente l’inevitabilità dello scontro violento tra volontà sovrane in competizione. In questo senso l’obiettivo è stato quello di far rientrare i conflitti nell’alveo del giuridico sottraendoli alla pura dimensione politica conflittuale.

La fine dello Stato inteso come colui che *superiorem non recognoscens* implica infatti, allo stesso tempo, un mutamento decisivo non solo per ciò che riguarda la sovranità interna; tale cambiamento investe radicalmente la concezione dello Stato quale arbitro unico della decisione in merito alla necessità di ricorrere alla violenza contro un nemico esterno, in uno scenario internazionale che non ammetteva interferenze in grado di limitare il soggetto politico assoluto.

In ordine di tempo, il primo conflitto mondiale è stata l’ultima apparizione di un’idea secondo cui le ostilità andavano regolate coi principi del diritto internazionale europeo, dopodiché, di fronte alla generale irriconoscibilità di una guerra fattasi oramai totale e tecnicamente iper-distruttiva – che aveva perso cioè la sua forma classica rendendosi del tutto priva di misura e di regolamentazione –, si iniziò ad invocare il concetto di *umanità* quale principio sul quale disciplinare le controversie internazionali (Bobbio, 2024, pp. 32-36). Sulla scorta di ciò, alla fine del primo conflitto mondiale emerge la colpa a carico della Germania – sebbene molto vaga e giuridicamente problematica –, che fa riferimento alla violazione consapevole di una legge dell’umanità, e che trova la propria prima formalizzazione nei trattati di Versailles all’art. 227 e all’art. 231, che pongono rispettivamente sotto accusa la persona di Guglielmo II – secondo una *ratio* che si richiama a una responsabilità personale di fatto del tutto inedita – e la nazione tedesca quale causa unica dei morti e delle devastazioni belliche (Zolo, 2006). Insomma, la guerra iniziava a non essere più solo una faccenda politica tra Stati, ma diveniva una questione attraversata da tensioni morali che mettevano in questione l’assoluta politicità dell’evento bellico, rispetto al quale si è ritenuto che fosse quello giuridico lo strumento maggiormente adatto a produrre un controllo ordinante riguardo sia le condotte degli attori internazionali sia dei singoli; l’idea era quella che fosse dunque il diritto a custodire la possibilità di realizzare la pace tra le nazioni, riuscendo a limitarne l’esasperata politicità.

La sostanziale dissoluzione del sistema europeo fondato sul principio del *balance of power* del XIX secolo ha determinato, in altre parole, il mutamento del classico *jus ad bellum* nello *jus contra bellum*, secondo una logica che vuole il ricorso alla guerra possibile solo ed esclusivamente all’interno di un impianto generale di tutela della pace e di legittima difesa (Cassese, 2001, p. 40).

Tale traiettoria, che inizia sostanzialmente a Versailles, e che racconta la radicale trasformazione del diritto internazionale, si intreccia in modo molto stretto con tutta la riflessione

riguardo la necessità che debba essere sottratto agli Stati uno “spazio di decisione riservato” che non ammette alcuna interferenza di altri attori internazionali, in vista della costruzione di una comunità giuridica sovranazionale in grado di difendere e tutelare la pace tra le nazioni quale valore assoluto. La guerra diviene una questione di giustizia e non solo di volontà.

Infatti, proprio in questo senso è riemersa la centralità del concetto di giustizia, in nome del quale è divenuta sempre più pressante la necessità di limitare l’arbitrio del sovrano politico, uscendo dall’impianto secondo cui non possano darsi contrappesi e procedure in grado di limitarlo e disciplinarlo nel ricorso allo *jus ad bellum*. Con il patto Briand-Kellog dell’agosto 1928 la guerra quale atto politico viene di fatto condannata come crimine, e anche se tale condanna avrà un peso solamente parziale – perché non impedirà lo scatenarsi del secondo conflitto mondiale –, costituirà poi uno dei precedenti giuridici in base al quale impiantare la legittimità sostanziale delle imputazioni prodotte a Norimberga, insieme alle convenzioni dell’Aja e di Ginevra (Iorio, 2014, p. 23).

Nel momento in cui la guerra viene configurata giuridicamente come crimine – rientrando così in un orizzonte concettuale giuridico –, emerge di conseguenza, di fronte all’evento bellico, la necessità di individuare un criminale (attentatore della pace) così come si rende indispensabile il riconoscimento di una parte lesa. Ed è proprio il concetto di criminale, applicato all’entità statale, ciò che a tutti gli effetti sancisce la rinnovata impostazione internazionale secondo cui non è più la pura volontà di ogni singolo Stato a stabilire cosa sia giusto o meno per la propria esistenza politica; la violazione della pace diviene così una colpa da contestare a colui che se ne rende responsabile.

Va da sé che questo tipo di discorso ha imposto la criminalizzazione non del fenomeno della guerra *tout court* – cosa che sarebbe nei fatti impossibile – ma esclusivamente della sua modalità d’aggressione, tanto è vero che con la Carta delle Nazioni Unite del 1945 viene sancito all’art.51 il riconoscimento del diritto naturale di difesa collettiva rispetto a un attacco armato in corso; così come l’art.42 ha disposto la possibilità di intraprendere qualsiasi azione necessaria per “mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.

Contro tale impianto si sono levate voci anche autorevoli, come quella di Carl Schmitt che, ne *Il nomos della terra*, ha sostenuto la tesi secondo cui tutto questo impianto pensato contro la guerra di aggressione avrebbe condotto naturalmente all’emergere del tema problematico e controverso dello *injustus hostis* che, a suo avviso, rappresentava il tema autentico celato sotto l’impostazione dicotomica guerra offensiva-guerra difensiva (Schmitt, 1991, p. 132). Sempre secondo Schmitt, colui che si sarebbe macchiato del crimine di guerra di aggressione sarebbe automaticamente decaduto dallo *status* giuridico di belligerante legittimo a quello di “Stato criminale” da punire. Secondo tale

impostazione schmittiana – che resta la più critica in assoluto rispetto all’impianto giusinternazionalistico post-bellico – in questo modo, invece di far rientrare il conflitto in una costellazione giuridica, lo si sganciava problematicamente e caoticamente da essa, esponendolo a un arbitrio politico moralizzante in grado di scatenare guerre discriminanti in nome della giustizia (Portinaro, 1982, p. 202). Come sostenuto anche da Danilo Zolo, il nuovo ordine post-bellico nasceva dall’idea che la pace sarebbe stata assicurata dalla soverchiante forza militare delle grandi potenze, contro le quale non si poteva e doveva nulla (Zolo, 2009). Insomma, dietro una maschera di impoliticità il nuovo ordine, letto secondo tali categorie, imponendo una rinnovata dottrina del *bellum justum* non farebbe altro che dare alle grandi potenze la possibilità di identificare i propri nemici come *injustus hostis* nemici della pace mondiale. Il pericolo dietro tale scenario sarebbe quello legato alla capacità che le grandi potenze hanno di attuare una criminalizzazione senza appello sia nei confronti di eventuali *competitors* globali sia nei confronti di Stati che intralciano i loro obiettivi strategici (Schmitt, 1991, p. 135). In questo senso si può sostenere la tesi secondo cui la politicità dello Stato – la sovranità piena – è conservata solo nel caso delle grandi potenze che, come osserva Cassese, hanno dato vita a un ordine che – sebbene in qualche misura ricordi alcuni caratteri del Concerto d’Europa nato in seguito al Congresso di Vienna –, sancisce però *de facto* l’esistenza di Stati che si possono definire “più Stati di altri”, in quanto titolari di una forza superiore in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Cassese, 2021, p. 46).

Ad ogni modo, all’interno di quadro siffatto, pieno di criticità e punti ciechi, è allo stesso tempo vero che lo *Jus contra bellum* è oramai divenuto un fatto che, a vario titolo, opera sia nelle opinioni pubbliche che giuridicamente, e che spinge a inquadrare i fenomeni bellici come qualcosa che va evitato a tutti i costi. La domanda diviene però se l’idea di *bellum justum* sia foriera di pace o di conflitti ancora più generalizzati e ingestibili.

Nel momento in cui la fattispecie giuridica dell’aggressione diviene operante è chiaro che accanto a una parte lesa e all’individuazione del criminale nasce l’esigenza ulteriore e fondamentale di una struttura *super partes* in grado di dirimere le questioni alla luce di una fondamentale imparzialità di *terzo* estraneo alla contesa. In questo senso il precedente storico del Tribunale internazionale di Norimberga, in effetti, fu segnato da una serie di ambiguità e critiche provenienti da più studiosi di diritto internazionale tra cui Hans Kelsen, il quale in *Peace through Law* (2000) espresse il proprio disappunto nei confronti di un tribunale di soli vincitori – non veramente *super partes* –, che non rispondeva all’idea di pace equa e di giustizia che si cercava di perseguire; la quale avrebbe dovuto essere il frutto di un trattato che vedeva coinvolte tutte le parti, in modo da evitare il

configurarsi di una “giustizia dei vincitori” che non poteva in nessun modo costituire un esempio da seguire. Rispetto a ciò Carl Schmitt ha avuto il merito, al di là delle sue posizioni orientate chiaramente in senso ideologico e filo-tedesco, di comprendere che quello che era realmente in gioco andava oltre il momento contingente, perché era piuttosto un riassetto generale delle relazioni globali, vuoi anche giuridiche, alla luce del tramonto dell’impianto eurocentrico moderno e nell’ottica di una nuova spazialità (Schmitt, 1991, p. 368). Non è un caso che sarà lo stesso Schmitt a fare riferimento all’utilizzo che iniziava a essere fatto della figura di Francisco de Vitoria in ambienti costituzionalisti e internazionalisti statunitensi, con l’intento preciso di ritornare a concezioni pre-moderne di *bellum ex justa causa*, in modo da spezzare l’idea della pari legittimità dei belligeranti coinvolti in un conflitto.

L’idea che ci possa essere una relazione tra guerra e giustizia è molto antica, così come è antico lo sforzo che cerca di ricondurre i conflitti nell’alveo del diritto e della giuridicità, al di là di tutto. La possibilità di condurre una guerra per una giusta causa, benché presente diffusamente anche nel mondo romano (Cassi, 2015, pp. 26-40), ha iniziato a circolare in ambito medievale attorno alla problematizzazione della posizione di Tertulliano secondo il quale, per un cristiano, la guerra è sostanzialmente sempre da ripudiare; la necessità era quella di comprendere se fosse o meno un crimine per un fedele prendere parte a un esercito e combattere in un conflitto armato. Sant’Agostino nello scritto *Contro Fausto manicheo* si schierava a favore dell’obbedienza che ogni suddito deve al *princeps*, rendendo in questo modo, di fatto, la questione dell’obiezione di coscienza dei singoli subvalente al principio di obbedienza al potere temporale, che va onorato anche in presenza di una guerra che non rispecchi in pieno i precetti della *justa causa* (Agostino, 2008, p. 75). La riflessione agostiniana riguardo il *bellum justum* metteva in risalto tre punti in presenza dei quali ogni cristiano aveva il dovere e la necessità di non sottrarsi alla battaglia: quando la guerra viene dichiarata dal potere legittimo, quando è condotta a partire da una *recta intentio*, e se si configura come un’azione intrapresa *extrema ratio* in presenza di una *injuria* pregressa subita.

Questo tipo di riflessione ha attraversato in varie forme e modalità il mondo medievale fino alla disputa riguardo la scoperta e la relativa conquista del nuovo mondo, e dunque alla nuova scolastica di Salamanca e alla riflessione circa la legittimità dell’impero spagnolo di reclamare un titolo di proprietà (conquista) su quelle terre. Adesso, intorno alla figura di Vitoria ci sarà una vera e propria battaglia culturale – iniziata da Carl Schmitt ma da questi fatta risalire a Ernest Nys e James Brown Scott – volta a stabilire se il pensiero del teologo domenicano fosse da ricondurre a un impianto teorico sostanzialmente medievale e pre-moderno, oppure se la sua visione fosse stata la

prima a inaugurare la modernità e dunque spettasse a Vitoria il titolo di padre del diritto internazionale moderno. Va fatto notare che in origine il concetto di guerra giusta non pertiene all'ambito morale, perché l'aggettivo *justum* deriva da *Ius* ed è quindi legato a ciò che è conforme al diritto e non a una sfera dei valori superiori che hanno la forza di legittimare un'azione.

Nel mondo contemporaneo la proposta più nota di ritornare alla *guerra giusta* è stata quella di Michael Walzer, che, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e poi continuando in seguito, ha scritto di come la guerra del Vietnam abbia messo un'intera generazione di studiosi di fronte alla necessità di sganciarsi dal realismo politico e di iniziare a riconsiderare seriamente un ruolo della morale nelle questioni politiche (Walzer, 2004, pp. 8-10). Il discorso di Walzer ha attirato una serie di critiche in quanto possibile strumento di legittimazione per le amministrazioni americane di condurre guerre in nome del Bene, a partire da un *surplus* di dignità dell'intervento armato nei confronti di un nemico che decade al ruolo di attentatore alla pace mondiale. La conduzione del discorso del teorico americano non è però così ingenua e, al di là delle ambiguità che comunque sono presenti nel suo impianto, viene messo in risalto come ci sia preliminarmente da fare una distinzione tra guerra giusta e guerra santa o *crociata* – cosa tra l'altro presente già nella disputa a distanza di secoli tra Agostino e Bernardo di Chiaravalle. Walzer sostiene che le guerre di Bush padre – e poi di Bush figlio – hanno fatto leva sull'idea di crociata condotta da un fantomatico mondo del Bene contro il mondo del male, e che dunque non hanno nulla a che fare con la sua teoria della guerra giusta che è invece, a suo dire, una modalità di critica immanente alla guerra stessa, in cui la *justa causa* sta nell'irrinunciabilità di condurre azioni militari nel momento in cui un'emergenza mette a repentaglio radicalmente tutti i valori di uno Stato o di una comunità di Stati, in modo da poterne seriamente compromettere la sopravvivenza. Ovviamente tale posizione apre a una serie ulteriore di problematiche relative alla possibilità che anche i fascismi e i razzismi possano essere considerate opzioni legittime e giuste, in caso di difesa identitaria *extrema ratio* di una comunità.

Walzer la chiama "etica dell'emergenza suprema" (Walzer, 2008, p. 34). Il teorico americano si trova così, da un lato, di fronte a un meccanismo di normalità/eccezione che, paradossalmente, è esattamente lo stesso che funziona – da tutt'altra prospettiva e in questioni di politica interna – per Carl Schmitt e il suo stato d'eccezione, suo concreto opposto teorico; dall'altro ci si ritrova nella condizione in cui i valori occidentali finiscono per essere iper-valorizzati, non negoziabili e pertanto assoluti e militarizzati.

Resta chiaramente da capire se tale dispositivo che si muove secondo una logica di normalità/eccezione è in grado di funzionare davvero da freno rispetto alla possibilità del proliferare

problematico dei conflitti o se invece, al contrario, è una teoria che funziona come strumento in grado di rendere accettabile alle opinioni pubbliche nuove forme di aggressione ad alta intensità in un nome di un universalismo che rigetta in modo radicale qualsiasi idea di un *fuori* rispetto a esso. Rispetto a ciò pare in linea di massima che in Europa ci siano maggiori reticenze rispetto a un certo tipo di interventi “preventivi” – fatta eccezione per l’aggressione alla Libia del 2011 voluta principalmente dall’allora presidente francese Sarkozy – largamente invece accettati dalle amministrazioni americane a partire dall’impostazione inaugurata dalla “dottrina” Bush del 2002. In altre parole, si fa largo la domanda se, dalla prospettiva di Walzer, che pare assottigliare sempre più il rapporto tra legittimità e *justa causa*, non venga meno proprio la differenza tra guerra giusta e crociata, perché la legittimità e la giustezza di un’operazione finisce per risiedere, nei fatti, nell’assolutizzazione di determinati valori contro un nemico, *ipso facto*, illegittimo e criminale.

In relazione al conflitto russo-ucraino, il richiamo a una missione storica, nella confusione ibrida del nostro presente, non è probabilmente la retorica che meno rende accessibile la comprensione alla dimensione spaziale e territoriale del conflitto? E ciò non solo in relazione alla mera individuazione di confini statali da tracciare sulle mappe, perché, cometa scritto Milan Kundera in *Un Occidente prigioniero* (2022), l’identità est-europea, al di là delle perimetrazioni statuali è un’area portatrice di una identità complessa che continuamente necessita di una ridefinizione.

Sicuramente uno degli aspetti più significativi che ha segnato nel profondo il mondo uscito dai due conflitti mondiali è stato quello di sentire l’urgenza di disciplinare e provare a giuridicizzare il più possibile lo stato di natura internazionale in nome di una convivenza internazionale in grado di tutelare i valori fondamentali contro la naturale tendenza alla prevaricazione del più forte nei confronti del più debole; se tutto questo si sia realizzato o se tale tentativo abbia nei fatti conseguito dei risultati soddisfacenti è un discorso ancora poco chiaro. La fase ibrida che stiamo attraversando pare non permettere ancora di intravedere un nuovo quadro strutturale precisamente definito, e tutto pare muoversi in un quadro d’incertezza di fronte al fatto che il *One world* politico – o la *civitas maxima* giuridica – siano impigliati in contraddizioni e carenze strutturali, tra universalizzazione forzata di alcuni particolarismi e riconoscimento a corrente alternata di giustizia e legittimità a fronte di un crescente sentimento di arbitrarietà radicale rispetto a *chi* e a cosa sia il nemico.

Riferimento

Agostino (2008). Contro Fausto manicheo. XXII, 75. In *Opere di Sant’Agostino*, v. 23/2. Roma: Città Nuova.

- Bobbio, N. (2024). *Lezioni sulla guerra e sulla pace*. Roma-Bari: Laterza.
- Cassese, A. (2001). *International law*. Oxford: Oxford University Press.
- Cassi, A. A. (2015). *Santa giusta umanitaria: la guerra nella civiltà occidentale*. Roma: Salerno Editrice.
- Ferrajoli, L. (2007). *La sovranità nel mondo moderno*. Roma-Bari: Laterza.
- Iorio, P. (2014). *I tribunali penali internazionali*. Roma: Luiss University Press.
- Kelsen, H. (2000). *Peace through law*. New Jersey: The Lawbook Exchange.
- Kundera, M. (2022). *Un occidente prigioniero*. Milano: Adelphi.
- Portinaro, P. P. (1982). *La crisi dello jus publicum europaeum: saggi su Carl Schmitt*. Milano: Edizioni Comunità.
- Schmitt, C. (1991). *Il nomos della terra*. Milano: Adelphi.
- Walzer, M. (2009). *Guerre giuste e ingiuste*. Roma-Bari: Laterza.
- Walzera, M. (2004). *Sulla guerra*. Roma-Bari: Laterza.
- Zagrebelsky, G. (1992). *Il diritto mite*. Torino: Einaudi.
- Zolo, D. (2006). *La giustizia dei vincitori: da Norimberga a Baghdad*. Roma-Bari: Laterza.
- Zolo, D. (2009). *Terrorismo umanitario: dalla guerra del Golfo alla strage di Gaza*. Reggio Emilia: Diabasis.